



TRIBUNALE DI LODI

IL GIUDICE

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.5.2023,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ex art. 19 CCII

Visto il ricorso per la conferma delle misure protettive del patrimonio di cui agli artt. 18 e 19 CCII,
depositato in cancelleria il 23.3.2022 da _____ ed assegnato alla scrivente in
data 27.3.2023;

sentiti all'udienza del 5.5.2023 il ricorrente, l'esperto nonché il difensore del creditore
il difensore del creditore _____ ed il difensore _____

osservato che l'art. 19, comma I, CCII radica la competenza relativa al procedimento di conferma delle
misure protettive secondo i criteri indicati dall'art. 27 CCII il quale al comma secondo indica quale
Tribunale competente quello "*nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali*",
locuzione definita dall'art. 2, comma 1, lettera m) CCII come "il luogo in cui il debitore gestisce i
suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi" - mentre il comma 3 dell'art. 27 stabilisce
che il centro degli interessi principali del debitore "si presume coincidente: [...] c) per la persona
giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro
delle imprese [...]";

ritenuto che possa, dunque, affermarsi la competenza di questo Tribunale laddove dagli atti emerge
che la sede legale di _____ è situata a _____

verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del ricorso di cui all'art. 18, commi 1, 2 e 3,
CCII;

rilevato, quanto al merito, che la ricorrente ha chiesto la conferma delle seguenti misure protettive:

- disporre il divieto ai creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore;
- disporre il divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul suo patrimonio e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa;

- disporre il divieto per i creditori interessati dalle misure protettive di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o di provocarne la risoluzione, o di anticiparne la scadenza o di modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori alla presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto;
- disporre il divieto di emanazione della sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata della crisi;

rilevato che, inoltre, parte ricorrente ha chiesto l'adozione delle seguenti misure cautelari:

- autorizzazione a sospendere il pagamento delle rateizzazioni in corso con gli istituti di credito
- inibitoria agli istituti di credito della facoltà di segnalazione in Centrale Rischi o in CRIF della moratoria;

osservato che nel termine assegnato ha depositato un parere favorevole alla conferma delle misure protettive e cautelari richieste da parte ricorrente, evidenziando:

- per quanto attiene alle cause della "crisi" dell'impresa, che debba attribuirsi rilievo, quantomeno a partire dall'anno 2019, al progressivo peggioramento della situazione patrimoniale e finanziaria della società ed in particolare: 1) alla stabilità del livero di ricavi pur a fronte di un aumento delle attività, connesse all'acquisizione di rami d'azienda e di una fusione; 2) al costante e progressivo aumento dell'indebitamento nei confronti delle banche e dell'Erario pur a fronte della ricapitalizzazione per oltre euro 1.060.000,00; 3) alla riduzione dei ricavi nell'anno 2020 quale effetto della crisi pandemica; 4) all'aumento dei costi delle materie prime (*in primis* della carta) oltre che dei costi energetici nell'anno 2022;
- quanto al risultato del test pratico, come il risultato del rapporto, pari a 4,62, corrisponda ad una situazione in cui il risanamento dell'impresa potrebbe dipendere, oltre che dall'adozione di iniziative industriali efficace, dalla cessione dell'azienda o di suoi rami e/o dalla dismissione dell'immobile della Società, previa individuazione di locali da condurre in locazione;
- che il test pratico dovrà essere aggiornato in relazione al ragionevole esito dei contenziosi oltre che alla luce della disponibilità rappresentata dalla società di provvedere alla dismissione dell'immobile sociale;

- quanto alle iniziative industriali che la società avrebbe intenzione di adottare (riduzione dei costi, efficientamento della distribuzione, nuovi punti di distribuzione, transizione dalla carta al digitale, politica degli abbonamenti e nuove linee di ricavo): 1) la coerenza delle politiche individuate in termini di ricollocamento sul mercato e transizione digitale; 2) l'individuazione di un incremento dei ricavi non particolarmente rilevante, il cui raggiungimento parrebbe confortato dai risultati ottenuti nel mese di aprile del corrente anno; 3) la rilevanza delle iniziative in termini di riduzioni di costi sia di personale che di stampa;
- quanto alla situazione attuale della società, così come emergente da una situazione aggiornata al 28.2.2023, come non siano emersi scostamenti con il Piano tali da compromettere il risanamento della società;
- quanto al contenuto del piano e della situazione contabile aggiornata al 31.12.2022, la necessità di procedere alla contabilizzazione di un fondo rischi in relazione ai contenziosi pendenti oltre che la necessità di procedere ad una analitica valutazione dei crediti ex art. 2426 comma 1 n. 8) c.c.
- quanto alla convocazione delle parti interessate alle trattative, che vi è stato un raffronto con la società che ha individuato quali soggetti con cui avviare le trattative necessarie al buon esito della composizione:

... , i creditori sopra individuati sono stati convocati per l'inizio delle trattative rispettivamente nelle giornate del 26.4.2023 e del 3.5.2023, manifestando apertura e disponibilità alle trattative (eccezion fatta per il ... che non ha dato riscontro alla PEC di invito);
- quanto alle verifiche in punto di ragionevole perseguibilità del risanamento, come: 1) la situazione contabile prodotta non abbia fatto emergere elementi che portino a concludere per l'inaffidabilità della situazione contabile medesima o per l'inadeguatezza della stessa alla redazione di un piano affidabile; 2) le strategie di intervento risultino chiare, razionali e coerenti; 3) la stima degli effetti delle iniziative industriali non pare incoerente; 4) la società debba procedere all'inserimento nel piano dei fattori di rischio e di incertezza, quali, in particolare, i contenziosi pendenti; 5) le performance della società, in termini di ricavi, risultino in linea con quelle del piano; 6) la società risulta registrare un margine operativo lordo positivo. Tutti elementi che conducono l'esperto a ritenere sussistente una ragionevole probabilità di perseguimento del risanamento sociale;
- quanto alle misure protettive richieste dalla società con efficacia *erga omnes*, come le stesse risultino funzionali al buon esito del percorso di risanamento intrapreso e al corretto adempimento dei contratti pendenti ed al conseguente svolgimento dell'operatività aziendale;

- quanto alle misure cautelari richieste nei confronti degli istituti di credito (sospensione del pagamento della quota capitale – fermo restando il pagamento della quota interessi – inibitoria alla segnalazione presso la Centrale rischi e CRIF) come la ragionevole perseguibilità del risanamento della società risulta intrinsecamente correlata alla possibilità per la società di continuare ad operare con le linee di credito concesse;
- quanto alle misure cautelari richieste nei confronti di _____, la compatibilità delle stesse con quanto previsto dall'Art. 25 bis CCII;
- quanto alle misure cautelari richieste nei confronti _____, la funzionalità delle stesse ai fini della partecipazione del creditore alle trattative;

Rilevato che

sussiste il presupposto soggettivo per la conferma delle misure protettive, in quanto il debitore è un imprenditore che ha accesso alla procedura della composizione negoziata della crisi ex art 12 CCII e lo stesso si trova quantomeno sicuramente in una situazione di squilibrio economico e finanziario, come emerge dal ricorso e dai bilanci depositati;

in tema, invece, di presupposti oggettivi per la conferma delle misure ex art. 18 CCII, sebbene tale articolo non precisi i presupposti o le finalità delle stesse, si osserva come l'art. 19, comma 4 prescrive che l'esperto debba relazionare sulla *"funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative"*, e che l'art. 19, comma 5, preveda che il Giudice possa prorogare tali misure *"per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative"*; a ciò si aggiunge che, ai sensi dell'art. 19, co. 6, CCII, è possibile, su istanza di parte, revocare le misure concesse *"quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti"*;

in primo luogo, quindi, la conferma delle misure deve garantire, appunto, il buon esito delle trattative, sicché il Giudice è chiamato a verificare, da un lato, la concreta possibilità che le misure siano funzionali ad evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare il buon esito delle stesse, sulla base dell'ipotesi di risanamento concretamente prospettata dal debitore stesso;

ciò posto, presupposto essenziale della composizione negoziata della crisi è che sia *"ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa"* (art. 12, co. 1, CCII), e che tanto l'attività dell'Esperto quanto le trattative siano necessariamente finalizzate ad individuare una soluzione per il superamento della crisi;

dall'impianto normativo sopra richiamato può dunque desumersi che la conferma delle misure protettive sia subordinata all'accertamento, da parte del Giudice, di una razionale, credibile e non

manifestamente infattibile prospettiva di risanamento aziendale, in base ad una prognosi operata sulla base di una cognizione sommaria necessariamente parametrata sulle informazioni disponibili allo stato dei fatti e agli accertamenti preliminari operati dall'Esperto, così da rendere concretamente perseguibile l'obiettivo di mettere il patrimonio dell'imprenditore al riparo da iniziative che possano pregiudicare il risanamento dell'impresa - al cui perseguimento le misure protettive sono strumentali- giustificando così la compressione della tutela esecutiva dei creditori;

tale accertamento, inoltre, deve essere necessariamente parametrato alla concreta condizione economico-finanziaria della impresa ricorrente, nel senso che, qualora essa versi in uno stato di insolvenza, si impone un più rigoroso vaglio della serietà del piano, essendo logicamente più difficoltosa la prospettiva di un efficace risanamento dell'impresa stessa;

nel caso di specie sussistono i presupposti per la conferma delle misure protettive richieste, per la durata di 120 giorni dalla pubblicazione dell'istanza in Camera di Commercio, conformemente al disposto dell'art. 19, comma 4, CCII, alla luce delle seguenti considerazioni:

- l'esperto, la cui relazione viene integralmente richiamata, ha attestato la funzionalità delle misure protettive richieste ad assicurare il buon esito delle trattative oltre alla ragionevole perseguibilità del risanamento della società come intrinsecamente correlata all'andamento delle trattative;
- allo stato risulta pendente un'iniziativa liquidatoria nei confronti della ricorrente (depositata in data successiva alla richiesta di misura protettive e cautelare), la quale ad ogni modo è stata rinviata su istanza delle parti proprio al fine di dare coltivare le trattative;
- dalla relazione dell'esperto è emerso che, ad eccezione di _____ che non ha dato riscontro alla PEC di invito alle trattative, gli altri creditori hanno manifestato la propria disponibilità alle trattative – circostanza altresì confermata dai creditori che hanno partecipato all'udienza del 5.5.2023;

sussistono altresì i presupposti per accordare alla società richiedente le misure cautelari richieste, seppur nei soli confronti degli _____

per le ragioni di seguito esposte.

In particolare, la società ricorrente ha domandato la concessione delle seguenti misure cautelari nei confronti di _____,

_____, per il tempo necessario allo sviluppo delle trattative nella composizione negoziale:

- 1) sospensione dell'onere di pagamento della quota capitale nei confronti degli _____

2) sospensione dell'onere di pagamento delle rate nei confronti

3) divieto di comunicare la sospensione nel pagamento alla

4) inibitoria di ogni misura di autoprotezione contrattuale e comunque che si traduca in un danno dell'imprenditore come conseguenza dell'invocato ordine di sospensione.

In punto di diritto, occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 2 lett. q) CCII, le misure cautelari sono definite come quei provvedimenti emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza.

L'art. 19, comma 1, CCII meglio precisa, nell'ambito della composizione negoziata, che i provvedimenti cautelari devono essere "*necessari per condurre a termine le trattative*".

Trattasi di provvedimenti che si collocano in un contesto parzialmente diverso rispetto alle previsioni del codice di rito civile, se non fosse altro per la peculiare declinazione della strumentalità, che non richiede l'instaurazione di un giudizio di merito (art. 19, comma 7, CCII). Le misure cautelari devono essere funzionali a tutelare le trattative, al fine di portare a compimento il percorso di risanamento iniziato e non possono costituire strumenti attraverso i quali l'imprenditore ottenga risultati ulteriori e diversi rispetto alla propria ristrutturazione; pertanto, deve escludersi, in assenza di una espressa previsione di legge, la possibilità di imporre un *facere* alla controparte coinvolta nelle trattative posto che, diversamente ragionando, l'imprenditore potrebbe ottenere tramite la negoziazione risultati non ottenibili nemmeno all'esito di un contenzioso o che comunque richiedono un contenzioso.

Ciò premesso in punto di diritto, e con le ulteriori precisazioni che verranno in seguito esposte, ritiene questo Giudice accoglibile la domanda cautelare, per la durata delle trattative e in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a quello delle misure protettive, di sospensione del pagamento della quota capitale degli ammortamenti e delle rateazioni a scadere nei confronti degli istituti finanziari e degli altri creditori indicati, domanda in relazione alla quale gli istituti di credito ed i creditori coinvolti e destinatari delle trattative già attivate non hanno manifestato opposizione.

Sul punto occorre, infatti, rilevare che la misura richiesta, la quale si consustanzia in un mero *patti* per i creditori, i quali vedrebbero sospeso, per il periodo delle trattative ed in assenza di morosità pregresse, il pagamento della quota capitale delle rateazioni in essere, può essere ritenuta strumentale e funzionale alla conduzione delle trattative medesime, così garantendosi alla società ricorrente adeguati margini di manovra per attivare e condurre le iniziative di risanamento aziendale sulle quali dovrebbe poggiare l'accordo di moratoria e di rimodulazione delle scadenze temporaneamente sospese.

A siffatta misura cautelare deve essere altresì affiancata, come richiesto dalla società ricorrente, l'inibitoria per gli istituti di credito dalla facoltà di segnalare in l'intervenuta sospensione dei pagamenti nel corso delle trattative.

Trattasi, infatti, di una misura necessaria e complementare alla sospensione dei pagamenti a scadere, atteso che la sospensione degli ammortamenti e delle rateazioni se non garantita dal divieto imposto alle Banche di procedere alla segnalazione in Centrale Rischi potrebbe vanificare l'effetto della misura cautelare stessa.

La società ricorrente si vedrebbe, infatti, esposta al rischio di non poter accedere, per effetto della segnalazione, al credito sul mercato necessario per la realizzazione del piano industriale di risanamento, oltre che esposta al rischio di vedersi revocare le linee di credito già esistenti ed utilizzate. Rischio, quest'ultimo che non può ritenersi scongiurato *ex lege* alla luce di quanto prescritto dall'art. 16 comma 5 CCII atteso che, se da un lato è previsto che l'accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di sospensione e di revoca degli affidamenti bancari, dall'altro tali sospensioni possono comunque essere disposte se richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale.

Ad ogni modo, e per completezza, occorre rilevare che la segnalazione in centrale rischi di ammortamenti e rateizzazione sospese costituirebbe condotta contraria ai principi sanciti dall'art. 16 comma 6 CCII, a tenore del quale *"tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto e rispettano l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative"*. Leale collaborazione e riservatezza non possono, dunque, che consustanziarsi nel dovere di non segnalare sospensioni di pagamenti autorizzate in via cautelare, e ciò a prescindere da un espresso divieto di segnalazione presso la Centrale rischi.

Considerazioni differenti devono, invece, essere condotte per quanto riguarda la richiesta sospensione, sempre per la durata delle trattative, delle rateazioni pendenti dei debiti nei confronti

In relazione a tale richiesta cautelare occorre, infatti, rilevare che la misura domandata non appare funzionale alla tutela delle trattative, ma piuttosto alla continuità e alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale, finalità non contemplata dall' [art. 19 CCII](#).

Parte ricorrente intenderebbe, infatti, ottenere la sospensione della rateazione in essere del debito fiscale per il periodo di sei mesi e, a seguire, richiedere la rateizzazione in 120 rate del medesimo debito, alla luce di quanto previsto dall'art. 38 comma 1 del DL 24.2.2023 n. 13 che ha modificato l'art. 25 bis comma 4 CCII, ampliando per l'appunto a 120 rate la durata massima della rateazione.

Sul punto l'esperto ha esclusivamente rilevato come la misura cautelare richiesta sia compatibile con quanto prescritto dall'art. 25 bis CCII.

A tal riguardo, ad avviso di questo Giudice, occorre chiarire che la rateazione prevista dall'art. 25 bis CCII costituisce, come prescritto dalla norma stessa, una misura premiale accordata al ricorrente successivamente alla positiva conclusione delle trattative e non, invece, l'oggetto stesso di una trattativa da condursi con _____

La misura difetta, dunque, di qualsivoglia strumentalità rispetto alla conduzione delle trattative con il creditore.

A ciò si aggiunga, inoltre, che la misura richiesta avrebbe altresì l'effetto di accordare in via cautelare una tutela che, allo stato, il codice della crisi e dell'insolvenza non prevede, ovvero quella di richiedere ed ottenere una transazione sui crediti tributari e contributivi, accedendo ad un pagamento parziale o anche solo dilazionato del debito nei confronti dei creditori istituzionali.

Infine, e per completezza argomentativa, occorre rilevare che in relazione a tale richiesta cautelare non pare allo stato sussistere il presupposto del *periculum in mora*, non avendo la società istante rappresentato di non poter richiedere ed ottenere ai sensi dell'art. 1, commi 231 – 252 della Legge n. 197/2022 la rottamazione di cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi ed avvisi di addebito _____, tenuto conto che il termine per la presentazione della domanda è stato prorogato al 30.6.2023 e che la prima rata di pagamento verrebbe a scadenza il 31.10.2023.

Nessuna altra misura cautelare può essere disposta, in quanto genericamente indicata.

Nulla deve essere disposto in punto spese di lite, in assenza di domande provenienti dalle parti e attesa la natura del procedimento.

P.Q.M.

1) conferma le misure protettive *erga omnes* già in atto ex art. 18 CCII per la durata di 120 giorni dalla pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese;

2) autorizza _____ a sospendere, in via cautelare, il pagamento della quota capitale dei propri debiti a scadere a titolo di ammortamenti e rateazioni nei confronti di _____

_____, sino alla scadenza delle misure protettive;

3) inibisce, in via cautelare e sino alla scadenza delle misure protettive, a _____

_____ la segnalazione in _____ della sospensione dei pagamenti da parte di _____ della quota capitale dei debiti a scadere a titolo di ammortamenti e rateazioni;

4) rigetta le ulteriori istanze cautelari di parte ricorrente;

5) nulla sulle spese.

Manda all'esperto di segnalare tempestivamente ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato di natura tale da giustificare la revoca la modifica o l'abbreviazione della durata della misura.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla ricorrente, all'esperto e al registro delle imprese.

Si comunichi.

Lodi, 18 maggio 2023

Il Giudice

Dott.ssa Francesca Varesano

